

COMUNE DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: Costituzione nel giudizio promosso dinanzi al _____ da _____.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Melendugno nella sede municipale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Melendugno (di seguito: Comune), in persona del _____, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di _____

E

L'avv. _____ del foro di _____, con studio in _____, P.I. _____;

PREMESSO:

- che il Comune deve resistere nel giudizio promosso dinanzi a _____ da _____;
- che con deliberazione della G.C. n. _____ del _____ si è provveduto alla nomina dell'avv. _____, cui affidare l'incarico di rappresentare il Comune e ad autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di cui sopra;
- che con deliberazione G.C. n. _____ del _____ si è approvato lo schema del presente disciplinare e si sono stabiliti i criteri di quantificazione dei corrispettivi;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula l'affidamento del servizio legale di difesa e patrocinio giudiziale e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio, autorizzando la chiamata di soggetti terzi, promosso innanzi al Giudice di Pace/Tribunale/altro.
2. Il legale si impegna a percepire per l'incarico il corrispettivo fissato con deliberazione G.C. n. _____ del _____.
3. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza nella misura liquidata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. In caso di condanna solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque secondo i criteri stabiliti con la deliberazione G.C. n. _____ del _____.
4. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare, la somma di Euro _____, richiesta dal legale, che sarà computata all'atto della

definitiva liquidazione;

5. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza spese aggiuntive, pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali. Tale complessiva attività di assistenza e di informazione non darà luogo a compensi aggiuntivi. Il legale comunicherà con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale e trasmetterà contestualmente al loro deposito le memorie presentate.
6. Il legale dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra condizione di incompatibilità con l'incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è nella facoltà di risolvere il rapporto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità.
7. Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza preventivo consenso scritto da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
8. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti della presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile dei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario, non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
9. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale, previa comunicazione da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, nei limiti fissati con la deliberazione G.C. n. _____ del _____, già citata.
10. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti fissati con la richiamata deliberazione G.C. n. _____ del _____, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
11. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici, ogni informazione, atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico e richiesti dal legale.
12. La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione integrale delle condizioni di affidamento dell'incarico.
13. Il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'espletamento del presente incarico.
14. Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale della professione forense.
15. Le eventuali spese inerenti il presente disciplinare sono poste in capo alle parti in egual misura.

Il legale incaricato

Il Comune